

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico  Datore\_lavoro\_Privato  CSP/CSE  Dirigente  Responsabile\_Lavori  
 Committente  Preposto  RSPP  Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna  Pena detentiva  Pena detentiva+pecuniaria  Pena pecuniaria  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso  Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi 

 Quantum 
 1\* Grado 
 2\* Grado 
 precedente cassazione 
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio  Malattia  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni  Morte

## Soggetto leso

 Operaio  Artigiano  Impiegato  Imprenditore  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza 

## Fattispecie

 Numero scheda  Sentenza 

Pagina 1 di 2

Nell'esecuzione dei lavori di smontaggio di un soppalco in metallo ad una altezza di circa 3 metri, mentre stava facendo scivolare a terra una lamiera appena smontata dalla struttura, spostandosi metteva i piedi nel vuoto precipitando a terra e procurandosi in tal modo le lesioni.

### Tipologia del luogo di avvenimento

Privato

Pubblico

Cantiere

Ufficio

Fabbrica

Altro

### Principio di diritto

La sentenza impugnata evidenzia, con motivazione logica e congrua, che nel POS mancava la valutazione del rischio di caduta e sulle modalità per ovviarvi.

L'attività in opera aveva natura cantieristica in quanto gli operai stavano smontando una infrastruttura per motivi che non facevano parte del normale ciclo produttivo delle aziende, sicché non erano sufficienti le previsioni del POS ordinario della ditta presso la quale venivano eseguiti i lavori.

Sulla questione che si sarebbe trattato solo di un appalto interno, la sentenza impugnata rileva in primo luogo che l'imputato era sia committente che diretto datore di lavoro dell'imputato, inoltre nel caso di specie operando operai di entrambe le imprese occorreva un coordinamento per la sicurezza dei dipendenti con previsione dei rischi interferenziali.

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso

Ricorso\_inammissibile

annullamento

senza rinvio

con rinvio

con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 settembre 2017.

### Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**